



**CIRCOLARE N. 41
2012/2013
DEL 9 APRILE 2013**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare C.O.N.I. dell'8 aprile 2013

Si trasmette, in allegato, la Circolare C.O.N.I. n. 000031/13 dell'8 aprile 2013, avente ad oggetto alcuni provvedimenti legislativi di interesse per l'organizzazione sportiva.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000031/13

Roma, 8 aprile 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2013. Art. 23, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

B) Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012 recante "Proroga della procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto per il Credito Sportivo – Ente di diritto pubblico in Roma".

C) Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 febbraio 2013 recante "Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2013".

D) AGCOM – Deliberazione 20 febbraio 2013 recante "Approvazione delle Linee- Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al Campionato di Pallacanestro di Serie A e agli eventi correlati, per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9" (Deliberazione n. 136/13/CONS).

A) Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2013. Art. 23, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La norma in oggetto ha confermato, per l'esercizio finanziario 2013, l'istituto del cinque per mille in favore delle stesse categorie di soggetti e con le stesse modalità previste per l'esercizio 2012, dichiarando, altresì, invariati nel mese e nel giorno i

termini degli adempimenti a carico dei beneficiari e delle Amministrazioni interessate ed aggiornando l'anno di riferimento.

In materia l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con circolare n. 6/E del 21 marzo 2013, ha fornito una guida particolareggiata sulla corretta effettuazione degli adempimenti per accedere al beneficio in parola da parte:

- degli enti del volontariato, tra i quali vale, in questa sede, citare le associazioni e le fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fini di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e specificatamente nell'ambito dello sport dilettantistico;
- delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività d'interesse sociale, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che risultano affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate, ovvero agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Tali associazioni devono, inoltre, svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
 - a) avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
 - b) avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni e nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Si riporta, di seguito, una breve sintesi dell'anzidetta circolare.

ADEMPIMENTI PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO E PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

DOMANDA D'ISCRIZIONE – Modalità e termini di presentazione.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche in precedenza specificati, interessati a partecipare al riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2013, sono tenuti a presentare apposita domanda d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica. I soggetti abilitati ai servizi telematici potranno inviare tale domanda direttamente, ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

L'iscrizione è effettuata attraverso l'apposita procedura utilizzando il software dedicato al "5 per mille" disponibile sul sito della medesima Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Il sistema restituisce entro cinque giorni dall'invio della domanda di iscrizione una ricevuta attestante l'esito della trasmissione, che, se negativo, occorre ripetere l'invio della domanda stessa con le informazioni corrette.

Le domande d'iscrizione vanno presentate entro il **7 maggio 2013**.

Entro il **14 maggio 2013** l'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.it gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda d'iscrizione al cinque per mille, distinti per tipologia e, quindi, anche l'elenco degli enti del volontariato e quello delle associazioni sportive dilettantistiche.

Entro il **20 maggio 2013** il rappresentante legale dell'ente, se nell'elenco come sopra pubblicato rileva errori nei dati riferibili al proprio ente, può chiederne la correzione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni fornite nelle istruzioni al modello di iscrizione al cinque per mille e utilizzando i modelli AA7/10 ovvero AA5/6, a seconda che si tratti o meno di soggetti titolari di partita IVA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. Modalità e termini di presentazione.

Successivamente alla domanda d'iscrizione:

- gli enti del volontariato sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo;
- le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, debitamente sottoscritta, all'**Ufficio del CONI territorialmente competente**.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto del cinque per mille. Invero l'ente, pur se compreso nell'elenco degli iscritti, non può essere ammesso al beneficio in assenza di trasmissione di regolare dichiarazione sostitutiva. In tale dichiarazione il rappresentante legale deve attestare che l'ente è iscritto nell'anagrafe, albo, elenco o registro ai sensi della normativa che disciplina il settore d'appartenenza, come indicato nella domanda d'iscrizione.

Quanto alle modalità di presentazione di tale dichiarazione sostitutiva da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nulla specifica la circolare in rassegna. In proposito occorre, tuttavia, tener presente che, in forza dell'art. 23 del D.L. n. 95/2012 in oggetto citato, all'esercizio finanziario 2013 trovano applicazione le disposizioni del DPCM 23 aprile 2010 aggiornate nei termini. I legali rappresentanti dei menzionati sodalizi devono, quindi, spedire il documento predetto - e relativo allegato - a mezzo raccomandata a.r. all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata.

Gli enti del volontariato devono, invece, trasmettere la ripetuta dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, a mezzo

COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE E POSTALI PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO

Per l'accredito sul conto corrente bancario o postale della quota del cinque per mille spettante, i rappresentanti legali degli enti del volontariato possono comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dell'ente all'Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione deve essere effettuata su apposito modello che, con le relative istruzioni, è disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

RENDICONTAZIONE

A carico dei soggetti destinatari del contributo del cinque per mille permane l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto, con annessa relazione illustrativa circa l'effettivo impiego delle somme percepite.

Il rendiconto e la relazione illustrativa devono essere trasmessi all'amministrazione competente all'erogazione del contributo entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione. Gli enti del volontariato devono trasmettere i documenti predetti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per contributi percepiti d'importo inferiore a 20.000 euro sussiste l'obbligo di redazione e di conservazione per dieci anni del rendiconto, ma non l'obbligo d'inviarlo.

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI

Elenco degli enti iscritti al beneficio.

Entro il **14 maggio 2013** l'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi degli enti che hanno presentato domanda d'iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per tipologia.

Per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche la stessa Agenzia delle Entrate pubblica, entro il **27 maggio 2013**, l'elenco degli enti iscritti al contributo depurato degli errori d'iscrizione segnalati entro il 20 maggio 2013 dai rappresentanti degli stessi enti.

ELENCO DEGLI ENTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL BENEFICIO

Al termine delle attività amministrative di controllo, l'Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

L'Agenzia delle Entrate provvede, altresì, a pubblicare periodicamente, distinti per tipologia, gli elenchi degli enti che si avvalgono della regolarizzazione entro il 30 settembre 2013.

raccomandata a.r., alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente. In alternativa, tali enti potranno inviare la dichiarazione sostitutiva attraverso la propria posta elettronica certificata alla corrispondente casella di posta certificata della Direzione Regionale predetta, riportando nell'oggetto l'indicazione "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013" con allegata copia del documento d'identità del rappresentante legale sottoscrittore. Gli indirizzi PEC delle Direzioni regionali sono disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate in precedenza citato.

Appare utile ripetere che alla dichiarazione sostitutiva, qualunque sia la modalità di trasmissione adottata, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

Occorre aggiungere che, per facilitare la redazione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica che qui occupa consente, agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche che presentano la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, la stampa di un modello di dichiarazione sostitutiva precompilato in alcuni campi, da completare e sottoscrivere da parte degli enti che intendono utilizzarlo.

Cadendo di domenica il 30 giugno 2013, il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva slitta al **1° luglio 2013**.

Pur nel silenzio della circolare in trattazione sugli adempimenti del CONI relativamente alle dichiarazioni sostitutive ricevute dai legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche, sembra opportuno ricordare, richiamando l'art. 6, comma 9, del DPCM 23 aprile 2010 aggiornato nei termini, che l'ufficio ricevente, entro il **31 dicembre 2013**, deve procedere ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni stesse. I soggetti non in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto del cinque per mille e depennati con provvedimento formale del CONI. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **15 marzo 2014**.

MODELLI

I modelli per la domanda d'iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva, relativi all'anno 2013, per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate innanzi precisato. Il modello per l'iscrizione è unico, mentre quello per la dichiarazione sostitutiva è duplice: uno per gli enti del volontariato ed una per le associazioni sportive dilettantistiche.

REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Anche per l'anno 2013 è possibile regolarizzare la propria posizione per essere ammessi al riparto del cinque per mille nei casi in cui:

- la domanda d'iscrizione e/o la dichiarazione sostitutiva non siano state regolarmente presentate nei termini previsti;
- alla dichiarazione sostitutiva non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.

Per la regolarizzazione è necessario che i richiedenti:

- siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti;
- provvedano a presentare la domanda d'iscrizione e/o alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità), con le stesse modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario;
- effettuino il versamento delle sanzioni di 258 euro con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. È esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.

Tutti gli adempimenti suddescritti devono essere espletati entro il **30 settembre 2013**.

Si riproduce, qui appresso, la tabella di sintesi delle operazioni innanzi illustrate, riportata nella circolare n. 6/E in precedenza citata.

22 marzo 2013	Apertura della procedura di iscrizione
7 maggio 2013	Termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
20 maggio 2013	Termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
1° luglio 2013	Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato
30 settembre 2013	Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali

B) Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012 recante "Proroga della procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto per il Credito Sportivo – Ente di diritto pubblico in Roma".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 29 gennaio 2013 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'oggetto, recante "Proroga della procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto per il Credito Sportivo - Ente di diritto pubblico, in Roma".

In base al succitato decreto, la procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto per il Credito Sportivo è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/93), per il periodo massimo di sei mesi.

C) Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 febbraio 2013 recante "Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2013".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 dell'11 marzo 2013 la circolare di cui all'oggetto, recante "Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2013".

In primo luogo, si rappresenta che l' articolo 9, comma 1, del d.lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) specifica che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare, per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le Federazioni sportive nazionali competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle Regioni per le strade regionali; dalle Province per le strade provinciali; dai Comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto, la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture.

Allo scopo di evitare appesantimenti procedurali, in base alla circolare in oggetto la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad Enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Più

precisamente le autorizzazioni sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale; delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni; delle Province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per competizioni che interessano più Comuni; dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

In ordine alle competizioni che interessano più Regioni o più Province e Comuni di Regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'articolo 9, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. Dalla presente disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente ed in cui non è prevista alcuna classifica. Non rientrano, pertanto, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada prevede che, per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strada ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, i promotori devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno, sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo Codice della Strada, e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Non sono, invece, consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni ed alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

E', peraltro, necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del CONI, espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali, e ciò anche per verificare il <carattere sportivo> delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (comma 5, art. 9), gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata, tra l'altro, dal parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

E', inoltre, stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione Generale.

Sono state, altresì, prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2013. Le proposte, riportate nell'allegato A, sono relative a gare che si sono già svolte nell'anno precedente e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha concesso il nulla - osta, avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

Infine, la circolare in argomento rende noto, negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del provvedimento medesimo (All. A, elenco 1 e 2), il calendario delle specifiche gare automobilistiche e motociclistiche confermate (che si sono già svolte nel corso del 2012), da svolgersi nell'anno 2013.

Resta inteso che il suddetto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se – per qualsiasi motivo – una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma.

D) AGCOM – Deliberazione 20 febbraio 2013 recante “Approvazione delle Linee- Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al Campionato di Pallacanestro di Serie A e agli eventi correlati, per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9” (Deliberazione n. 136/13/CONS).

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 57 del 8 marzo 2013 la deliberazione AGCOM indicata all'oggetto che reca l'approvazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, delle Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al Campionato di Pallacanestro di Serie A e agli eventi correlati, per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015”, nella versione definitiva acquisita dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A in data 4 febbraio 2013, prot. n. 5866, e riportate all'allegato A della deliberazione.

Cordiali saluti.


Roberto Falbricini
Segretario Generale